




**FEDERAZIONE
GILDA - UNAMS**



snadir F.G.U.
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

- **Roma, 6 luglio 2018**

Art. 40

- **Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa**
- **CCNL Triennio 2016/2018**

CCNL 2006-2009

M.O. F. = Miglioramento Offerta Formativa

- All'inizio dell'anno scolastico, ogni scuola conosce, attraverso una comunicazione ufficiale inviata alla casella di email istituzionale, le disponibilità finanziarie per la qualificazione e il **Miglioramento dell'Offerta Formativa**, suddivise secondo i **5 obiettivi** a cui sono destinate:
 - per il **Fondo di Istituto (FIS)**, da utilizzare per le attività definite nell'art. 88 del **CCNL 2006-2009**;
 - per le **Funzioni Strumentali (FS)**, da utilizzare per le attività definite nell'art. 33 del **CCNL 2006-2009**;
 - **per gli incarichi specifici del personale ATA**, da utilizzare per le finalità definite nell'art. 47 del **CCNL 2006-2009**;
 - **per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**, da utilizzare per le finalità definite nell'**art. 70 del CCNL 1995**;
 - **per le attività complementari di educazione fisica**, da utilizzare per le attività definite nell'art. 87 del **CCNL 2006-2009**.

IL FONDO D'ISTITUTO

- si calcola con la scheda successiva e serve a retribuire le attività relative all'attuazione del PTOF ed alle esigenze didattiche e organizzative della scuola
- è destinato esclusivamente al personale della scuola e non può essere utilizzato per il pagamento di persone estranee al comparto
- **deve essere speso TUTTO** nel corso di ogni anno scolastico per il salario accessorio del personale;
- **va ripartito finanziando** attività che coinvolgano tutto il personale, tenendo conto:
 - **delle consistenze organiche** del personale docente e ATA
 - **dei vari ordini e gradi di scuola** eventualmente presenti nello stesso istituto
 - **delle diverse attività che si svolgono nell'istituto** (educazione degli adulti, attività in carceri e ospedali, corsi serali, convitti, attività di tirocinio)

I compensi sono stabiliti nelle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL e possono essere attribuiti anche in misura forfettaria (art. 88, c. 1) nel caso in cui non sia possibile quantificare un impegno orario per l'attività richiesta

LE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO (CCNL 2006/2009, art. 88)

- **il particolare impegno professionale “in aula” e la flessibilità organizzativa e didattica (compenso forfettario)**
- **attività aggiuntive di insegnamento, fino a 6 ore settimanali (euro 35)**
- **attività aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (euro 50)**
- **attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, comprese le ore eccedenti le 40 annue per riunioni del collegio dei docenti (euro 17, 50)**
- **prestazioni aggiuntive del personale ATA oltre l’orario d’obbligo e o per l’intensificazione di prestazioni lavorative (tabella 6)**
- **attività di due collaboratori del dirigente scolastico (compenso forfettario)**
- **ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del POF**
- **Le indennità di turno notturno, festivo e di bilinguismo, il compenso del sostituto del DSGA e la quota variabile dell’indennità di amministrazione (art. 86, lettere f, g, h, i) sono pagate con risorse aggiuntive a carico dell’amministrazione.**

LE ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON RISORSE SPECIFICHE

Funzioni Strumentali (art. 33)

il collegio dei docenti stabilisce il numero, la tipologia delle funzioni e i destinatari;

il contratto di istituto stabilisce i compensi in misura forfettaria

incarichi e compiti di responsabilità, rischio e disagio del personale ATA (art. 47)

il contratto di istituto stabilisce i criteri di attribuzione e l'entità dei compensi

attività in progetti finanziati a livello regionale con le risorse delle "aree a rischio" (art. 9)

il contratto di istituto stabilisce i criteri di attribuzione delle attività e l'entità dei compensi

rimborso spese per l'autoaggiornamento (art. 65, c. 1)

il collegio dei docenti decide di utilizzare una parte delle risorse per l'aggiornamento per

rimborsare le spese di autoaggiornamento

il contratto di istituto stabilisce l'entità e le modalità del rimborso

attività complementari di educazione fisica (art. 87)

I COMPENSI

Compenso orario docenti per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

TAB. 5 - Docenti di ogni ordine e grado e personale educativo.

- Ore aggiuntive per corsi di recupero alunni con debito formativo: **euro 50**
- Ore aggiuntive di insegnamento: **euro 35 (28,41)**
- Ore aggiuntive di non insegnamento: **euro 17, 50 (15,91)**

TAB. 6 - Compenso orario ATA per attività aggiuntive all'orario d'obbligo

Qualifica	ore diurne	ore notturne o festive	ore notturne e festive
· Collaboratori scolastici e istruttori	12, 50	14, 50	17
· Assistenti amministrativi ed equiparati	14, 50	16, 50	19
· Coordinatore amm.vo e Tecnico	16, 50	18, 50	21, 50
· Direttore DSGA	18, 50	20, 50	24, 50

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

- **gli incarichi, i compiti e le attività aggiuntive sono attribuiti con provvedimento scritto dal dirigente**, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel contratto di istituto
- **i relativi compensi** devono essere liquidati **entro il 31 agosto** (art. 6, c. 4)
- **superato tale termine**, il lavoratore si rivolge alla RSU che concorda con la Segreteria provinciale del Sindacato l'invio al dirigente dell'atto di diffida e, se necessario, richiede l'intervento del giudice del lavoro
- **le risorse del fondo di istituto di origine contrattuale**, garantite dal CCNL e verificate dalla Corte dei conti, sono disponibili sin dall'inizio dell'anno scolastico. Eventuali ritardi nell'accreditamento alla scuola delle risorse dovute è un problema dell'amministrazione, che non può in nessun caso mettere in dubbio il diritto dei lavoratori a percepire i compensi nei tempi stabiliti

LIMITI DEI COMPENSI

- **il compenso per la collaborazione con il dirigente non può essere cumulato con quello per la funzione strumentale (art. 88 lettera “f”)**
- **il personale docente può svolgere non più di 6 ore settimanali di attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, lettera “b”)**
- **il personale docente a part-time è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo (art. 39 e 58, c. 8)**
- **in base all’art. 89, c.3, il DSGA può percepire:**
 - **un compenso a carico del fondo di istituto fino a 100 ore annue di lavoro straordinario**
 - **ulteriori compensi per prestazioni ed attività connesse a progetti finanziati dall’Unione Europea, Enti pubblici o privati**
- **è possibile stabilire nel contratto di istituto che i compensi individuali non possono complessivamente superare una certa cifra annua**

Art. 40 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa CCNL Triennio 2016/2018

- **ART. 1** A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico Fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo paragrafo del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

COMMA 2 ... alcune novità

- 2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
- a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore **della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL**;
- b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

25.06.2018 Intesa ... MIUR – OO SS

ripartizione del fondo per la valorizzazione del personale docente 2017/18 (ex-Bonus merito) alle scuole.

- **I criteri generali per la determinazione dei compensi diventano materia di contrattazione d'istituto.**
- Il MIUR ha recepito le richieste delle OO.SS. e le indicazioni del CCNL 2016/18, individuando nuovi criteri per la ripartizione alle scuole del fondo per la valorizzazione dei docenti.
- L'intesa prevede che i 111 milioni di euro del fondo per la valorizzazione del personale docente (ridotto dal CCNL che ha destinato parte dei 200 milioni stanziati dalla 107/2015 per la Retribuzione Professionale Docente destinata a tutti gli insegnanti di ruolo e precari) siano assegnati per l'80% sulla base dell'organico di diritto dei docenti e per il 20% tenendo conto della complessità: % alunni disabili, % alunni stranieri, n. medio alunni per classe, scuole di montagna e piccole isole.

Sulla base dell'intesa il nuovo DM potrà correggere il precedente del ministro Giannini, che operando sulla base del solo numero dei docenti in servizio di ruolo in ogni scuola penalizzava gli istituti con un numero elevato di precari, e assegnare alle scuole l'80% delle somme del fondo in ragione dell'organico di diritto dei docenti.

Pertanto, il **bonus di merito**, una parte andrà nello stipendio, una parte nella contrattazione di istituto che ne definirà l'entità e distribuzione. Ne beneficeranno, per la parte trasferita sullo stipendio, anche i docenti assunti a tempo determinato al 30/6 o al 31/8.

In questo modo il fondo per la valorizzazione dei docenti viene ripartito con gli stessi criteri del Mof e del Fis.

Sarà poi la contrattazione di scuola (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016/18) a decidere in che modo distribuire queste somme. **Come FGU, valutiamo positivamente il superamento del DM Giannini, e la logica della 107/2015.**

La vera sfida sarà conciliare i criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, di cui al c. 129 della L. 107/2015, con i criteri definiti in sede di contrattazione.

E se la convivenza delle prerogative dei due organismi sarà pacifica oppure prefigurerà qualche incognita, questo potrà essere appurato nelle scuole solamente quando gli organi preposti affronteranno il vaglio della sua messa in opera.

È utile ricordare che alla fine del triennio 2016-2018, come espressamente previsto dal comma 130 della legge 107/2015, il Miur predisporrà apposite Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

COMMA 3

- 3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all'art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l'anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche a valere sulle disponibilità dell'art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.

COMMA 4

- 4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
- a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) gli incarichi specifici del personale ATA;
- e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015;
- h) le finalità di cui all'art. 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

COMMA 5

- **5. Il Fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:**
- a) **un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento** per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
- b) **un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado**, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
- c) **un finanziamento della valorizzazione dei docenti** in misura pari alle risorse residue dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
- d) **un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA**, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.

COMMA 6

- 6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

COMMA 7

- 7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
- a) numero di punti di erogazione del servizio (I.C., IISS, sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere, CTP, corsi serali, convitti ed educandati);
- b) dotazione organica;
- c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
- d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
- e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.

In conclusione ...

- ... è stato costituito un fondo unico in cui confluiranno tutte le risorse del MOF.
- Per fare questa operazione sarà necessario stipulare un CCNI tra sindacati e Miur, mentre finora il Miur, per attribuire le risorse operava unilateralmente attraverso un decreto ministeriale.

#MADE.IN.SNADIR#

